



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO "ANDREA MANTEGNA"**  
 SEDE LEGALE VIA FURA, 96 C.F. 98092990179 - 25125 BRESCIA  
 TEL. 030.3533151 – 030.3534893 FAX 030.3546123  
[bsis031005@istruzione.it](mailto:bsis031005@istruzione.it) [bsis031005@pec.istruzione.it](mailto:bsis031005@pec.istruzione.it) [www.istitutomantegna.edu.it](http://www.istitutomantegna.edu.it)



**CIG ZEF3672921**

**Contratto di prestazione d'opera  
 per il servizio relativo al Corso di Animazione**

**T R A**

L'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Andrea Mantegna" di Brescia rappresentato legalmente dal prof. Giovanni Rosa Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a \_\_\_\_\_ e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Andrea Mantegna" codice fiscale 98092990179 con sede in via Fura n. 96 – 25125 Brescia

**E**

la Sig.ra El Fanidi Nihale, professionista di comprovata esperienza nel settore nata il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ C.F. | \_\_\_\_\_ residente in via \_\_\_\_\_ di seguito indicata come "Collaboratore".

**PREMESSO**

- che l'Istituto scolastico ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un Collaboratore particolarmente esperto per il servizio relativo alla realizzazione di un Corso di Animazione;
- che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio né con "collaborazioni plurime", allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

**Art. 1** - Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

**Art. 2** - Oggetto della prestazione è il servizio relativo ad un Corso di Animazione rivolto agli alunni dell'Istituto.

**Art. 3** - Il Collaboratore, individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali



*Ministero dell'Istruzione*



**UNIONE EUROPEA**  
 Fondo sociale europeo  
 Fondo europeo di sviluppo regionale



GIOVANNI ROSA  
 10.05.2022 12:40:51 UTC




**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO "ANDREA MANTEGNA"**

SEDE LEGALE VIA FURA, 96 C.F. 98092990179 - 25125 BRESCIA

TEL. 030.3533151 – 030.3534893 FAX 030.3546123

[bsis031005@istruzione.it](mailto:bsis031005@istruzione.it) [bsis031005@pec.istruzione.it](mailto:bsis031005@pec.istruzione.it) [www.istitutomantegna.edu.it](http://www.istitutomantegna.edu.it)


debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera organizzando la propria attività con le modalità che ritiene più opportune in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato.

**Art. 4** - Il servizio oggetto del presente atto si svolgerà presso l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Andrea Mantegna" nelle date e negli orari di seguito indicati.

- 11/05/2022 dalle ore 08:00 alle ore 13:00
- 16/05/2022 dalle ore 08:00 alle ore 13:00
- 17/05/2022 dalle ore 08:00 alle ore 13:00

**Art. 5** - L'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Andrea Mantegna" a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal Collaboratore si impegna a corrispondere un compenso di € 274,56 onnicomprensivo. Esso verrà corrisposto, a mezzo proprio istituto cassiere, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura (*codice univoco* Istituto **UF7M2W - CIG ZEF3672921**).

**Art. 6** - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "A. Mantegna", provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.

**Art. 7** - L'Istituto scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto, corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro svolto. Il Collaboratore può recedere anticipatamente, con preavviso solo al fine di evitare pregiudizio all'Istituto Scolastico.

**Art. 8** - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto esso è regolato dagli art. 2222 e seguenti del codice civile.

**Art. 9** - Per la tutela del Collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 379/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

**Art. 10** - In caso di controversie il foro competente è quello di Brescia e le spese di registrazione d'atto, in caso d'uso, sono a carico del Collaboratore.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Collaboratore  
(*Sig.ra Nihale El Fanidi*)

Il Dirigente Scolastico

*Prof. Giovanni Rosa*

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 3-bis c. 4-bis del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



*Ministero dell'Istruzione*



**UNIONE EUROPEA**

Fondo sociale europeo  
Fondo europeo di sviluppo regionale